

# COMUNE DI ACQUASPARTA

Provincia di Terni  
Ufficio Commercio

## DISCIPLINARE DEL MERCATINO DI NATALE

### Art. 1

Ubicazione, giorni ed orari del mercatino di Natale

1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento della manifestazione fieristica di rilevanza locale ai sensi del Titolo III della l.r. 10/2014 “Testo Unico in materia di commercio”, istituita a titolo sperimentale e denominata “FIERA LINCEA DI NATALE 1619 - 2019” – nel seguito semplicemente “mercatino” - organizzata e gestita direttamente dal Comune e avente la caratteristica di MOSTRA MERCATO ai sensi dell’art. 60, comma 1 lettera d) della L.R. 13/06/2014 n. 10.
2. Il mercatino si svolge lungo Corso Lincei ed in Piazza F. Cesi, Corso Umberto I°, con estensione per le iniziative collaterali in Piazza delle Prove e nelle vie di collegamento tra le due piazze, nei giorni ed orari indicati nell’allegato A.
3. Ai fini del presente disciplinare si intendono:
  - a) per *espositori*, i soggetti ammessi a partecipare al mercatino secondo le procedure del regolamento
  - b) per *spazio espositivo*, la porzione di suolo pubblico nella quale l’espositore allestisce lo stand;
  - c) per *stand*, lo spazio espositivo attrezzato per l’esposizione e la vendita di prodotti natalizi, mediante banchi, gazebo ed altre strutture.
4. La Giunta comunale si riserva la facoltà di emanare norme attuative o integrative del presente disciplinare.

### Art. 2

Partecipanti

1. Possono partecipare al mercatino:
  - a) Imprese, commerciali agricole o artigianali, iscritte alla Camera di Commercio competente;
  - b) Enti pubblici, Associazioni, O.N.L.U.S.;
  - c) Soggetti che intendono esporre e vendere opere d’arte e dell’ingegno a carattere creativo;
  - d) Hobbisti.
2. Non sono ammessi a partecipare al mercatino:
  - a) Imprese che abbiano in corso procedure fallimentari o concorsuali in genere;
  - b) Soggetti non in regola con le normative antimafia
  - c) Soggetti che abbiano riportato le condanne previste all’articolo 71 commi 1 e 2 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 per l’esercizio del commercio – riportato all’Allegato B - il cui effetto ostativo è valutato in conformità a quanto previsto ai commi da 3 a 5 dell’articolo medesimo;
  - d) Soggetti che abbiano pendenze di tributi, oneri e tasse a qualsiasi titolo con il Comune di Acquasparta

- e) Soggetti privi di regolarità contributiva
3. I partecipanti, indipendentemente dall'oggetto ed estensione merceologica della propria attività, sono tenuti ad esporre e vendere nel mercatino esclusivamente prodotti attinenti le festività natalizie.
  4. La domanda di partecipazione è inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.E.), entro il 10 novembre 2019, obbligatoriamente via PEC per i soggetti tenuti al possesso di PEC, con raccomandata A.R. o direttamente all'ufficio protocollo del Comune per gli altri soggetti. Le domande incomplete dovranno essere regolarizzate entro il termine a tal fine assegnato dal S.u.a.p.e, pena il loro rigetto.
  5. La domanda deve contenere:
    - a) Generalità complete del richiedente e responsabile
    - b) Indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, PEC se obbligatoria
    - c) Codice fiscale e partita iva, se posseduta
    - d) Estremi dell'Iscrizione alla Camera di Commercio, ove obbligatoria
    - e) Autocertificazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, dell'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2;
    - f) Indicazione precisa e specifica dei prodotti che si intende esporre e vendere nel mercatino, con documentazione fotografica che viene trattenuta agli atti
    - g) Giorni di mercatino ai quali si intende partecipare che debbono essere consecutivi
    - h) Dimensioni dello stand che, possibilmente, si vorrebbe ottenere (mt 3X3 – mt. 4X3, mt 6X3, mt. 8X3)
    - i) Altre eventuali preferenze o esigenze
    - j) Loghi e marchi da inserire nell'eventuale catalogo
  6. Qualora il S.u.a.p.e metta a disposizione sul portale istituzionale il modello di domanda la stessa, a partire dalla data a tal fine indicata nel portale stesso, deve tassativamente essere inoltrata facendo uso del modello.

#### Art. 4 Ammissione al mercatino

1. L'ammissione al mercatino è disposta con determina del responsabile del S.u.a.p.e, acquisito il parere di una commissione, nominata dalla Giunta comunale e composta da:
  - a) Il responsabile del Settore commercio che la presiede;
  - b) Un commerciante in sede fissa in attività da almeno tre anni ad Acquasparta;
  - c) Un artigiano operante da almeno tre anni ad Acquasparta
  - d) Un rappresentante delle Associazioni di promozione del territorio
2. La scelta dei soggetti ammessi a partecipare al mercatino è disposta, a giudizio insindacabile ed inoppugnabile della commissione tenuto conto dei seguenti criteri:
  - a) qualità dei prodotti
  - b) maggiore attinenza al tema natalizio, originalità, novità del prodotti
  - c) produzione locale, con particolare riguardo al territorio di Acquasparta e dei comuni limitrofi;
  - d) produzione agricola o artigianale;
  - e) articolazione e differenziazione dell'offerta nell'ambito del mercatino, evitando doppioni
  - f) affidabilità dell'operatore per il comportamento tenuto in analoghi eventi
3. Qualora il mercatino sperimentale del Natale 2019 dovesse essere confermato negli anni

successivi, la pregressa partecipazione non dà diritto ad alcuna priorità.

4. Sulla base dei criteri di cui al comma 2 la Commissione formula il piano della manifestazione, distribuendo i soggetti ammessi nelle varie vie e piazze, predisponendo percorsi e curando un equilibrato rapporto delle varie merceologie, alimentari e non alimentari, sia sotto il profilo commerciale che sotto quello estetico e promozionale. Il piano della manifestazione prevede anche l'individuazione di soggetti di riserva per l'ipotesi di mancata conferma alla partecipazione o abbandono o decadenza dallo stand.
5. La numerazione degli stand ove montare i gazebo ed il loro numero massimo sono (previamente) stabiliti dal settore urbanistica del Comune.
6. Nei giorni ed orari di svolgimento del mercatino la Polizia Locale interdice il transito, disciplinando le operazioni di carico, scarico e montaggio degli espositori.

#### Art. 5

##### Assegnazione degli spazi espositivi

1. Ai soggetti ammessi a partecipare al mercatino è data comunicazione scritta contenente anche l'indicazione dello spazio espositivo proposto, la sua ubicazione e caratteristiche, l'entità della quota di partecipazione comprendente gli oneri sia per il suolo pubblico sia per le utenze ed i servizi.
2. I soggetti ammessi, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, provvedono ad effettuare l'integrale versamento della quota di partecipazione di cui all'articolo 6; tale versamento costituisce conferma di partecipazione ed accettazione incondizionata dello spazio espositivo proposto dal Comune con le relative modalità e condizioni di utilizzo nonché accettazione incondizionata del presente disciplinare.
3. Il mancato versamento della quota o della cauzione nel termine di cinque giorni costituisce rinuncia alla partecipazione al mercatino. In tale ipotesi nessuna documentazione prodotta a corredo della domanda viene restituita.
4. Per la manifestazione del mercatino del Natale 2019 le quote di partecipazione sono così fissate:  
Partecipazione tutti i giorni: € **160,00** stand mt. 3X3 e 4X3 € **180,00** stand mt. 6X3 e 8X3;  
Partecipazione n. 1 week end 2 giorni: € **40,00** stand mt. 3X3 e 4X3 € **45,00** stand mt. 6X3 e 8X3;  
Partecipazione n. 2 week end 4 giorni: € **80,00** stand mt. 3X3 e 4X3 € **90,00** stand mt. 6X3 e 8X3;  
Partecipazione week end 3 giorni: € **60,00** stand mt. 3X3 e 4X3 € **65,00** stand mt. 6X3 e 8X3

#### Art. 6

##### Eventi straordinari

1. In occasione di eventi straordinari o rilevanti esigenze che interessino in tutto o in parte l'area destinata al mercatino, quali lavori di straordinaria manutenzione o altri gravi motivi di interesse pubblico, il Comune si riserva la facoltà di spostare uno o più spazi espositivi già assegnati, o di spostare l'intero mercatino, senza che gli espositori possano nulla

pretendere.

2. Qualora per gravi motivi imprevisi o cause di forza maggiore il mercatino non potesse più svolgersi le conferme di partecipazione di cui all'articolo 5 comma 2 si intendono automaticamente decadute e gli importi versati sono restituiti, senza alcun ulteriore onere a carico del Comune.
3. Qualora il mercatino già iniziato, nelle ipotesi di cui al comma 2, dovesse essere sospeso o definitivamente interrotto all'espositore non compete alcun diritto di reclamare risarcimenti o rimborsi per le spese sostenute.
4. L'Amministrazione comunale, per sopravvenute gravi esigenze, si riserva il diritto di modificare le date ed orari del mercatino, anche transitoriamente, senza che competa all'espositore alcun diritto a reclamare rimborsi o danni di sorta.

#### Art. 7

##### Allestimento dello stand

1. Gli spazi espositivi vengono messi a disposizione senza arredamento e spetta all'espositore partecipante di provvederne a sua cura e spese. L'allestimento degli stand deve essere attuato in conformità alle disposizioni di legge, alla normativa in materia di sicurezza e da quanto previsto dal presente regolamento.
2. Gli espositori devono in ogni caso porre in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni e degli incendi, all'attenuazione dei rumori, all'eliminazione dei cattivi odori e ad evitare l'emissione di gas o di liquidi.
3. Il Comune di Acquasparta può procedere a verifiche e far modificare o far togliere gli allestimenti, in via di attuazione o già eseguiti, non conformi alle esigenze di sicurezza o ritenuti non corrispondenti al decoro della fiera stessa.
4. Nell'allestimento degli spazi espositivi è vietato:
  - a) collocare oggetti sporgenti sulle facciate, sulle pareti fisse esterne degli spazi espositivi;
  - b) incollare carte e avvisi sulla struttura e deteriorare, in qualsiasi modo, il materiale messo a disposizione.

#### Art. 8

##### Uso dello stand

1. Nel mercatino sono vietati:
  - a) La cessione a terzi, sia pure parziale o a titolo gratuito, ed il subaffitto degli spazi espositivi e di vendita (stand);
  - b) L'occupazione con merci o attrezzature di spazi ulteriori rispetto a quelli assegnati;
  - c) Il danneggiamento del suolo o dell'arredo urbano
  - d) (eventuali altri divieti. Vedi regolamento aree pubbliche)
2. È vietata l'esposizione o la vendita di prodotti non indicati nella richiesta di partecipazione al mercatino o appartenenti ad altro operatore non ufficialmente collegato con l'espositore o che siano, comunque, non attinenti il Natale secondo la tradizione locale di Acquasparta. La Polizia Locale può in ogni momento ingiungere la rimozione di tali prodotti dallo stand, disponendo anche la chiusura del medesimo e l'allontanamento dell'espositore in caso di inottemperanza.

3. Gli spazi espositivi assegnati non occupati entro le ore stabilite nell'allegata tabella 1) o lasciati senza sorveglianza o in stato di incuria nel corso della manifestazione, possono essere dichiarati dalla Polizia Locale abbandonati dall'operatore e il Comune di Acquasparta può disporne, a sua discrezione, anche riassegnandoli a terzi.
4. Esclusivamente nelle due ore precedenti l'apertura giornaliera del mercatino sono consentite:
  - a) L'introduzione di merci negli stand;
  - b) L'accesso degli autoveicoli e la loro sosta nelle adiacenze dello stand per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico merci.
5. Per il transito e la sosta gratuita in aree interdette o limitate alla circolazione la Polizia Locale rilascia agli espositori permessi strettamente personali non cedibili neanche temporaneamente.
6. Il Comune di Acquasparta è esonerato da qualsiasi responsabilità circa danni, lesioni e ogni altra imputazione ai sensi dell'articolo 2043 e seguenti del Codice Civile, causati dal traffico e dalla sosta veicolare degli espositori.
7. Su segnalazione della Polizia Locale il Comune di Acquasparta si riserva il diritto di allontanare dal mercatino l'operatore che arrechi gravi disturbo al suo ordinato svolgimento.
8. La Polizia locale, in presenza di motivate esigenze, può accordare parziali deroghe alle disposizioni di cui al presente articolo.
9. In nessun caso i provvedimenti interdittivi o limitativi, assunti dal Comune di Acquasparta a norma del presente articolo, danno luogo a restituzione, in tutto o in parte della quota o a risarcimento o indennità di sorta a favore dell'espositore.
10. Qualora le violazioni alle norme di cui al presente articolo abbiano anche arrecato danno alla manifestazione o all'immagine del Comune questo si riserva il diritto di richiederne il risarcimento.

#### Art. 9 Assicurazione

1. L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai prodotti esposti, dai rivestimenti, dall'installazione di impianti elettrici, idrici, ecc. fissi e mobili, dalle costruzioni, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal personale alle proprie dipendenze e da propri collaboratori.
2. In relazione a quanto sopra, all'espositore compete l'obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi. La Polizia Locale, in sede di controllo, verifica l'avvenuta assicurazione.
3. Il Comune di Acquasparta non risponde per furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso del mercatino.

#### Art. 10 Norme per la vendita

1. La vendita al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di servizi debbono avvenire in stretta conformità alle normative vigenti in materia anche di natura fiscale, igienico-sanitaria, di diffusione sonora di fumi ed odori, smaltimento rifiuti.

2. Gli espositori debbono provvedere in proprio ad illuminare il proprio stand mediante generatore di corrente.
3. L'uso di apparecchiature g.p.l. è interdetto.
4. Gli espositori, le imprese appaltatrici e qualsiasi altro soggetto chiamato ad operare nell'ambito del mercatino debbono rispettare quanto prescritto dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. È fatto obbligo all'espositore di depositare i materiali di allestimento dello stand e di scarto dell'attività in conformità alle disposizioni emanate dal Comune di Acquasparta. In caso di inottemperanza provvede il Comune a spese dell'espositore.
5. Le emissioni acustiche debbono essere contenute entro i limiti previsti dalla normativa vigente. L'eventuale musica diffusa deve essere conforme alle tradizioni natalizie.

#### Art. 11 Riconsegna dello stand

1. Le operazioni di smontaggio dello stand e di sgombero dei prodotti, attrezzature e materiali può avere inizio solo a partire dalle ore 22.30 dell'ultima giornata di mercatino assegnata all'espositore; qualora questi non vi provveda spontaneamente il Comune di Acquasparta può procedere direttamente, con facoltà ove necessario, di smontare gazebo, abbattere porte, o forzare serrature.
2. È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui lo ha ricevuto, previo controllo della Polizia Locale.

#### Art. 12 Catalogo

1. Il Comune di Acquasparta si riserva la facoltà di provvedere, senza che ciò costituisca impegno o responsabilità verso l'espositore, alla stampa del catalogo che comprende indicazioni relative agli espositori, declinando ogni e responsabilità per eventuali errori od omissioni di cui l'espositore può richiedere la correzione.
2. Nel catalogo eventualmente predisposto sono inseriti i loghi degli espositori, nonché l'indicazione degli stand e i marchi rappresentati sulla base di quanto comunicato al Comune dagli stessi espositori mediante l'apposito modulo.
3. Con la sottoscrizione della conferma di partecipazione l'azienda autorizza il Comune di a diffondere i propri dati inseriti nel catalogo degli espositori attraverso la stampa e altri mezzi di informazione, compresi video, mezzi telematici e digitali.
4. Gli espositori hanno diritto di presentare all'interno dello spazio loro assegnato le proprie attività o prodotti nelle forme pubblicitarie che ritengono più opportune, comprese quelle sonore purché a basso volume.
5. Le insegne aziendali devono essere collocate all'interno dello spazio espositivo assegnato.
6. È vietata qualsiasi forma di volantaggio.

7. Per poter utilizzare qualsiasi marchio o logo del Comune di Acquasparta è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione.
8. Il Comune di Acquasparta potrà utilizzare le immagini fotografiche e video degli spazi espositivi per iniziative di carattere promozionale e pubblicitario.

**Allegato 1 – Giorni ed orari di svolgimento del Mercatino di Natale**

<b>Giorno</b>	<b>Data</b>	<b>Orario</b>
Sabato	7 dicembre 2019	Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Domenica	8 dicembre 2019	Dalle ore 10.00 alle ore 21.00
Sabato	14 dicembre 2019	Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Domenica	15 dicembre 2019	Dalle ore 10.00 alle ore 21.00
Venerdì	20 dicembre 2019	Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Sabato	21 dicembre 2019	Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Domenica	22 dicembre 2019	Dalle ore 10.00 alle ore 21.00
Sabato	4 gennaio 2020	Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Domenica	5 gennaio 2020	Dalle ore 10.00 alle ore 21.00



## Allegato 2 – Condanne ostative alla partecipazione al mercatino

### Art. 71

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, **con sentenza passata in giudicato**, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));

2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, **((il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi))**.

**((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.))**

4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

**((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale.))**